

Legge regionale 5 marzo 1985, n. 22.

Proroga del termine fissato dall'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, come modificato dalla legge regionale 12 giugno 1984, n. 27.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, modificato dalla legge regionale 12 giugno 1984, n. 27, è così sostituito:

«In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi Programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; dopo il 31 dicembre 1985 i Comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un Programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il Programma di fabbricazione con il Piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 marzo 1985

Bernini